

## **Circolare n. 02/2012**

Chiavari, 02 Marzo

**A tutti i CLIENTI**

**Loro Sedi**

### **- OGGETTO: Collegio Sindacale monocratico (Sindaco Unico).**

Dal 24 gennaio sono entrate in vigore le disposizioni del decreto liberalizzazioni, a supporto della ripresa del PIL italiano.


Diversi i provvedimenti che investono le Società di Capitali. Senza dubbio, quelli che destano maggior clamore sono quelli relativi all'introduzione del Collegio Sindacale Monocratico (o Sindaco Unico) e quelli mediante i quali è ora possibile ai giovani imprenditori (con età inferiore ai 35 anni di età) costituire una società a responsabilità limitata concapitale sociale di solo un euro.

### ***Collegio Sindacale Monocratico (SINDACO UNICO)***

**Nelle SPA** è, grazie al D.L. Semplificazioni, ora possibile nominare il sindaco unico (scelto tra gli iscritti all'apposito registro) al posto del collegio sindacale, laddove la società abbia i parametri dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Eliminata la regola che prevedeva la nomina del sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, qualora la società avesse ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro. Il decreto semplificazioni cambia completamente il comma 3 dell'articolo 2397, stabilendo che **le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico**, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Tuttavia, la nomina dell'organo di controllo monocratico è vincolata alla condizione che la SpA rediga il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile. In



proposito, va ricordato che il bilancio informale abbreviato può essere redatto da parte delle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:**

- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;**
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;**
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.**

Superati i limiti suddetti, l'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale. La nomina dell'organo di controllo collegiale, deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulti l'assenza delle condizioni previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Scaduto il termine dei 30 giorni, il tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, provvede alla nomina.

In ogni caso, se lo statuto della Spa dispone diversamente, anche se la società è nelle condizioni di redigere il bilancio in forma abbreviata, vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale. Si esalta, quindi, la funzione dello statuto che è quella di "guidare" la vita della società, posizionandosi su un gradino superiore rispetto a quanto previsto in materia dal Codice civile.

Riportiamo di seguito l'Art. 2397 c.c. così come modificato dal D.L. Semplificazioni:

*“Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.*





*Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.*


***Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”***

**Nelle SRL** occorre distinguere tra i controlli facoltativi e quelli obbligatori.

Per quanto riguarda quelli facoltativi: l'atto costitutivo delle srl può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. In assenza di specificazione, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Per quanto riguarda quelli obbligatori (elencati nei commi 2 e 3 dell'articolo 2477 c.c.), che ricorrono:

-  **se il capitale della SRL non è inferiore ad € 120.000;**
-  **se la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
-  **se la SRL controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
-  **se la SRL per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata;**



occorre procedere alla nomina non più di un sindaco unico, ma dell'organo di controllo o del revisore.

Completamente sostituito è il comma 5 del predetto articolo, dove ora è disposto che all'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa. Preme sottolineare che, quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria come sopra precisato, l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, deve provvedere all'elezione entro 30 giorni dall'approvazione stessa.






Quando la nomina è obbligatoria ad essa provvede l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, vi provvede il tribunale su richiesta di qualunque interessato.

**L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.**

Per concludere preme sottolineare che i **collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato** deliberata dall'assemblea che li ha nominati (nelle SRL).

Per quanto concerne i collegi sindacali delle SpA, come rilevato dal CNDCEC e dal Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 250-2011/I), non si può ravvisare un'automatica decadenza dei sindaci in carica per effetto delle nuove disposizioni, in quanto le uniche cause di decadenza sono quelle previste dall'articolo 2399 del Codice civile. Ne consegue che, anche per le SpA, i collegi sindacali rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

### **In breve**

-  SRL con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro e capitale non inferiore a 120mila euro ovvero per la quale si verificano le condizioni previste dall'articolo 2477, comma 3, del Codice civile, è obbligatoria per legge la nomina del sindaco unico, salvo che l'atto costitutivo preveda l'organo collegiale;
-  Nelle Spa rimane l'obbligo della nomina del collegio sindacale, con la semplice facoltà di prevedere nello statuto il "sindaco unico" nei casi sopra indicati;
-  Qualora i ricavi o il patrimonio netto superino un milione di euro, tanto nella Spa quanto nella Srl è obbligatorio l'organo collegiale;
-  I collegi sindacali attualmente in carica cessano alla loro naturale scadenza;
-  Nelle SRL i cui statuti non contengano alcun riferimento all'organo di controllo si applica la disciplina ex lege (sindaco unico).

**I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.**

Con Viva Cordialità



STUDIO SCIANDRA